

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
DIRITTO SINDACALE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA**
(D.P.R. del 9.6.87)

Ordinamento didattico

Art. 1

È istituita presso l'Università di Macerata la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, che conferisce il diploma di specialista in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, ai sensi dell'art. 1, punto b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 2

La direzione della scuola ha sede presso l'Istituto di diritto del lavoro e della previdenza sociale della Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 3

La scuola si prefigge lo scopo di fornire la formazione culturale e la preparazione tecnica necessarie per chi aspira a svolgere, con ampia ed approfondita competenza e in conformità di esigenze emergenti nel mondo della produzione e della organizzazione dei servizi sociali, le attività amministrative, giudiziarie, professionali, medico-legali in materia di assistenza e previdenza sociali e, in genere, nei settori propri della sicurezza sociale.

Art. 4

La scuola svolge un Corso della durata di anni tre, non suscettibile di abbreviazioni.

Art. 5

Il numero massimo degli iscritti è di quaranta per ogni anno di Corso e, complessivamente, di centoventi per l'intero Corso di studi.

Art. 6

Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e scienze statistiche e attuariali.
Non è richiesto alcun diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 7

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, eventualmente integrata da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

- a) la tesi di laurea in discipline attinenti alle materie di insegnamento nella scuola, ove esistente;
- b) il voto di laurea;
- c) il voto riportato in ciascuno degli esami di profitto del Corso di laurea nelle materie attinenti la specializzazione;
- d) le eventuali pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione.

La commissione di cui al precedente comma è formata dal direttore della scuola e da almeno tre componenti il Consiglio della scuola. Ai fini indicati nel precedente comma la suddetta commissione provvede altresì ad individuare, preliminarmente alle operazioni di espletamento dell'esame di ammissione, le materie attinenti la specializzazione.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinuncia, sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 8

Le materie di insegnamento del primo anno sono le seguenti:

- 1) Principi di diritto del lavoro;

- 2) Principi della sicurezza sociale;
- 3) Diritto della previdenza sociale;
- 4) Diritto dell'assistenza sociale;
- 5) Politica economica della sicurezza sociale;
- 6) Contenzioso della sicurezza sociale.

Le materie di insegnamento del secondo anno sono le seguenti:

- 1) Disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- 2) Medicina legale e della sicurezza sociale;
- 3) Disciplina del Servizio sanitario nazionale;
- 4) Tecnica attuariale della sicurezza sociale;
- 5) Diritto comunitario e comparato della sicurezza sociale;
- 6) Responsabilità civile e sicurezza sociale.

Le materie di insegnamento del terzo anno sono le seguenti:

- 1) Previdenza sociale dell'impiego pubblico e delle libere professioni;
- 2) Disciplina del mercato di lavoro e tutela dei disoccupati;
- 3) Statistica ed economia sanitaria;
- 4) Diritto regionale della sicurezza sociale;
- 5) Storia della legislazione sociale.

Tutti gli insegnamenti della scuola afferiscono di norma alla Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 9

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per essere ammessi a sostenere gli esami gli iscritti dovranno aver frequentato ciascun Corso in misura non inferiore ai due terzi delle ore di lezione, esercitazione e seminario in cui il Corso stesso si articola.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di Corso successivo. La Commissione d'esame, della quale fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di Corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso; coloro che non superano detto esame possono ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il Corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del Corso; l'esito favorevole di tale prova comporta il rilascio del diploma di specialista in diritto sindacale del lavoro e della previdenza ai sensi dell'art. 1, punto b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 10

Lo svolgimento dell'attività didattica tiene conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il Corso può venire integrato da cicli di conferenze e da esercitazioni pratiche eventualmente promosse, sentiti i docenti direttamente interessati, in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici e privati e con chiunque altro gli organi della scuola riterranno utile ai fini della formazione professionale degli specializzandi.

Art. 11

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; l'importo dei contributi è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Università, sentito il Consiglio della scuola.

La scuola è finanziata, oltre che dai contributi ordinari e straordinari dell'Università, anche da eventuali lasciti o donazioni di enti e di privati.

I finanziamenti previsti dal comma precedente figureranno nel bilancio dell'Università.

Art. 12

Organi della scuola sono il Direttore ed il Consiglio.

Il Consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Consiglio di cui al comma precedente esercita le competenze spettanti al Consiglio del Corso di laurea in tema di coordinamento delle materie di insegnamento.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.